



Comune di Cuneo

Settore Personale, socio-educativo e appalti

Progetto “Periferie al centro — Azioni di valorizzazione urbana per il miglioramento della qualità della vita” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e deliberazioni della Giunta comunale 17 agosto 2016, n. 188 e n. 189

Intervento n. 14 “*housing* sociale”

Accesso a contributi volti alla realizzazione di interventi per emergenza abitativa e integrazione sociale

Disciplinare di intervento

Il dirigente
Rinaldi Giorgio

Il Responsabile del Procedimento
Bramardi Rosalba

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Inquadramento generale dell'Intervento n. 14 "Housing sociale" – Finalità e obiettivi

Questo disciplinare è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi generali posti con le deliberazioni della Giunta Comunale 17 agosto 2016, n. 188 e n. 189 relative al progetto "*Periferie al centro – Azioni di valorizzazione urbana per il miglioramento della qualità della vita*" con cui il Comune stesso ha partecipato al bando indetto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 concernente progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate.

Il progetto generale di cui sopra, candidato dal Comune di Cuneo [in seguito "Comune"] a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 975, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 s.m.i. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che non prevede in alcun modo ulteriore consumo di suolo, intende:

- a. migliorare la qualità del decoro urbano;
- b. realizzare interventi di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per finalità di interesse pubblico;
- c. accrescere la sicurezza territoriale;
- d. potenziare le prestazioni e i servizi di scala urbana e in particolare quello dell'inclusione sociale;
- e. realizzare interventi di mobilità sostenibile.

Il progetto generale del Comune contempla e include l'Intervento n. 14 "*Housing sociale – Realizzazione di interventi per emergenza abitativa e integrazione sociale*", da gestirsi tramite bando pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori, che sostengono una quota dell'intervento.

Gli obiettivi dell'Intervento n. 14 "Housing sociale", sono:

- a. contrastare, nell'ambito cittadino, l'insorgenza dell'emergenza abitativa coinvolgente persone e famiglie che, a vario titolo e in diverso grado, siano in difficoltà nel reperimento di abitazione anche temporanea;
- b. fornire strumenti al privato sociale, in ragione del principio di sussidiarietà, per concorrere all'accoglienza e all'accompagnamento dei soggetti in difficoltà;
- c. contrasto all'aggravamento della situazione di disagio a causa degli effetti economici della crisi congiunturale e delle conseguenze delle trasformazioni socio-demografiche in atto.

Gli obiettivi di collegamento sono così individuati:

- a. diffusione territoriale di interventi "a dimensione umana";
- b. realizzazione di un "mix sociale" – ricostruzione/consolidamento di reti sociali – di modelli abitativi solidali;
- c. implementazione di un sistema di rete tra Comune e beneficiari/attuatori degli interventi volto a:
 - tracciare linee di raccordo per le fasi gestionali successive alla esecuzione delle opere;
 - definire modalità per il monitoraggio delle azioni;
 - individuare idonee modalità di valutazione dei risultati e dei benefici;
 - condividere ogni altro elemento utile a una positiva ricaduta dell'intervento sul territorio;
 - armonizzare la rete al suo interno e con le altre azioni svolte sul territorio aventi obiettivi simili (procedure istituzionali dell'edilizia sociale e azioni di contrasto della morosità incolpevole, sistemazioni alloggiative di emergenza, progetti di accoglienza SPRAR e per "senza dimora", forme diffuse di aiuto all' "abitare");
- d. azioni immateriali collegabili all'intervento, mirate all'inclusione sociale.

2. Definizione dell'intervento di "Housing sociale"

Il termine "social housing" riveste connotazione ampia, non esistendo, al momento, una definizione universalmente valida e giuridicamente riconosciuta; in tale contesto, è possibile individuarne il significato nell' «...*offrire alloggi e servizi con forte connotazione sociale per coloro che non riescono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata) cercando di rafforzare la loro condizione...*», mutuando il concetto contenuto negli atti regionali inerenti al "Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012" (deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2007, n. 27-7346).

Ai fini dell'Intervento n. 14, si considera, in base alla esigenza riscontrabile sul territorio, la connotazione di interventi nella esclusiva accezione di "Residenze temporanee", a loro volta suddivise nelle seguenti due tipologie:

- a. Tipologia "A" — Alloggi individuali
- b. Tipologia "B" — Residenze collettive e alloggi per l'inclusione sociale.

Gli alloggi individuali possono offrire una prima risposta alla perdita di stabilità dovuta a fattori diversi, quali le trasformazioni dell'organizzazione del lavoro, l'irrigidimento del mercato abitativo in locazione o le modificazioni dell'organizzazione familiare. Possono, al tempo stesso, creare/ri-creare rapporti con altri individui, interni o esterni al nucleo familiare, che presentano problematiche simili.

Gli alloggi per l'inclusione sociale — micro-comunità o residenze collettive per l'autonomia — sono finalizzati a offrire una risposta al mancato o precario inserimento nel contesto della famiglia e del lavoro, considerati i principali canali di integrazione sociale, nonché a offrire una risposta a situazioni diverse di vulnerabilità.

Gli obiettivi degli interventi proposti e progettati mirano a favorire il mix sociale e la ricostruzione/il consolidamento di reti sociali, a realizzare modelli abitativi solidali; potranno essere inseriti in più ampi interventi di riqualificazione sociale e urbana, contemplare tutte o parte delle tipologie sopra indicate e le caratteristiche enunciate nell'articolo che segue.

3. Definizioni

Ai fini dell'intervento regolato da questo disciplinare, con il termine:

- "proponente" si intende il soggetto che presenta un proprio progetto di intervento, richiedendone il finanziamento e impegnandosi a realizzarlo e a sostenerlo concorrendovi con proprie risorse;
- "beneficiario" si intende il soggetto cui verrà destinato il finanziamento, responsabile dell'attuazione delle operazioni connesse all'intervento di housing sociale progettato.

4. Risorse

L'Intervento 14 "Housing sociale" prevede una spesa totale di € 2.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 a carico del pubblico ed € 1.000.000,00 a carico di «...*Soggetto privato individuato mediante procedura ad evidenza pubblica...*» per la ristrutturazione, l'adeguamento, l'ammodernamento e il miglioramento tecnologico e funzionale di immobili da destinare a housing sociale.

Per la tipologia di intervento "A — Alloggi individuali", la spesa complessiva è quantificata in € 1.200.000,00, di cui € 600.000,00 a carico del pubblico, mentre i restanti € 800.000,00, di cui € 400.000,00 a carico del pubblico, sono destinati agli interventi di tipologia "B — Residenze collettive e alloggi per l'inclusione sociale".

Nel caso di non totale impiego delle risorse pubbliche, è in facoltà del Comune rimodulare il co-finanziamento con i criteri e le modalità indicati al successivo articolo 15.

5. Elementi caratterizzanti le tipologie di housing sociale

Le due tipologie di intervento che possono essere candidate al co-finanziamento pubblico nell'ambito del bando in questione sono caratterizzate dai seguenti elementi, che ne definiscono l'appartenenza:

	Tipologia di intervento “A — Alloggi individuali”	Tipologia di intervento “B — Residenze collettive e alloggi per l’inclusione sociale”
Destinatari	<p>1. residenti nel Comune di Cuneo:</p> <ol style="list-style-type: none"> interessati da sfratto esecutivo; con frattura del nucleo di provenienza; inseriti dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese [Csac] in percorsi finalizzati all’acquisizione di autonomia lavorativa, economica, abitativa; che hanno perso il lavoro e non sono in grado di affrontare canoni di locazione di libero mercato; <p>2. soggetti aventi necessità abitative temporanee legate al lavoro o alla formazione;</p> <p>3. altri soggetti con necessità di locazione temporanea per studio, cura, assistenza [a titolo di esempio: stagisti, borsisti, ricercatori, studenti; pazienti day hospital, parenti di malati in cura presso strutture della Città.]</p> <p>L’ospitalità concedibile ai destinatari indicati ai numeri 2 e 3 non può superare il 50 per cento dell’intera disponibilità abitativa.</p> <p>Il requisito di accesso è costituito dal reddito familiare, calcolato con il metodo Isee, che non deve essere superiore a quello in vigore per l’accesso alla locazione di alloggio di edilizia agevolata, maggiorato del 25 per cento.</p>	<p>Soggetti inseriti dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese [Csac] in percorsi finalizzati all’acquisizione di autonomia lavorativa, economica, abitativa.</p> <p>In ordine di priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> vittime di violenza vittime di tratta senza fissa dimora ex carcerati ex tossicodipendenti neo-maggioresni già affidati in tutela ai servizi del territorio rifugiati con protezione umanitaria. <p>Potranno in subordine essere inseriti soggetti in condizione di vulnerabilità, intercettati dal proponente e segnalati al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese [Csac].</p> <p>Non sono previsti requisiti reddituali per l’accesso.</p>
Tipologie edilizie	<p>Gli immobili destinabili all’housing sociale della tipologia “A” devono avere le seguenti caratteristiche edilizie:</p>	<p>Gli immobili destinabili all’housing sociale della tipologia “B” devono essere costituiti da una o più unità aventi le seguenti caratteristiche</p>

	<p>a. minialloggio mono o bilocale, con servizi igienici;</p> <p>b. alloggio con superficie sino a 95 mq. (calpestabili) comprensivo di servizi igienici;</p> <p>c. appartamento idoneo a ospitare gruppi in coabitazione, con servizi igienici.</p> <p>Possono essere previsti, nell'ambito del progetto, spazi comuni destinati a servizi essenziali (lavanderia, stireria, deposito, portineria, locali destinati alla socializzazione) aperti anche alla comunità esterna.</p>	<p>edilizie:</p> <p>a. camere singole o doppie, dotate di servizi igienici;</p> <p>b. minialloggi mono o bilocale, con servizi igienici;</p> <p>c. servizi di pertinenza, collettivi e residenziali, spazi destinati alla socializzazione, locali di servizio (lavanderia, stireria, deposito, portineria, locali destinati alla socializzazione) aperti anche alla comunità esterna.</p>
Entità del finanziamento pubblico	<p>Possibilità di convenzione ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", purché compatibile con le tempistiche del bando.</p> <p>Contributo compreso tra il 30 e il 50 per cento del costo dell'intervento.</p>	<p>Possibilità di convenzione ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", purché compatibile con le tempistiche del bando.</p> <p>Contributo compreso tra il 50 e l'80 per cento del costo dell'intervento.</p>
	L'avviso pubblico definisce le modalità di determinazione della quota di contributo, con criteri di flessibilità tesi a ottimizzare l'uso della risorsa.	
Natura e durata dell'ospitalità, e calcolo del corrispettivo	<p>Ospitalità nel limite massimo di 18 mesi consecutivi; per i soggetti di cui al numero 1 della voce "Destinatari", possibilità di una sola proroga per ulteriore analogo periodo.</p> <p>Il canone è determinato in funzione della remunerazione dei costi sopportati dal privato e della sostenibilità dell'intervento proposto e non può essere superiore a quello concordato a sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 s.m.i.</p> <p>Canone calcolato, riscosso e trattenuto dall'attuatore/gestore.</p> <p>Si applica la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo al momento vigente.</p>	<p>Ospitalità nel limite massimo di 18 mesi consecutivi, rinnovabili al perdurare delle necessità accertata dall'ente gestore dei servizi socio-assistenziali.</p> <p>Canone commisurato alla capacità reddituale dei destinatari. Non può essere superiore a quello concordato a sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 s.m.i.</p> <p>Canone calcolato, riscosso e trattenuto dall'attuatore/gestore.</p>
Destinazione vincolata.	Il vincolo di destinazione e di uso degli immobili beneficiari del contributo è decennale. Al termine, le parti (Comune e privato sociale) possono concordare forme di prosecuzione dell'intervento, definendone le condizioni, le clausole	

6. Elementi caratterizzanti l'intervento

Gli immobili rientranti nel progetto per il quale si presenta la richiesta di co-finanziamento pubblico devono essere:

- a. siti sul territorio del Comune di Cuneo
- b. prevalentemente destinati dallo strumento urbanistico vigente a uso residenziale o a servizi e attrezzature limitatamente a usi sociali, assistenziali, sanitari e religiosi. L'eventuale presenza di parti di edificio a destinazione diversa non pregiudica la possibilità dell'intervento contributivo del Comune, a condizione che queste risultino funzionali alla realizzazione del progetto di housing sociale. In ogni caso, le opere relative alle parti di fabbricato avente destinazione diversa non possono essere oggetto di finanziamento;
- c. essere liberi, alla data di scadenza del bando, da persone e cose;
- d. idonei per un recupero ai fini residenziali, in coerenza con le destinazioni previste dal progetto di housing sociale.

Sono ammissibili interventi, compatibili con le norme di attuazione del P.R.G.C., di:

- a. recupero di edifici o di loro porzioni;
- b. ristrutturazione edilizia;
- c. arredamento interno, funzionale alla tipologia dell'intervento.

Possono essere ammessi al finanziamento anche opere realizzate antecedentemente alla data del bando, ma non anteriori al 1° gennaio 2018.

Non sono ammissibili progetti che comportino ulteriore consumo di suolo, quali nuove costruzioni o ampliamento di beni.

Non sono ammessi a finanziamento interventi in strutture destinate a uso alberghiero, congressuale o similare.

L'intervento può essere realizzato anche su immobile di proprietà pubblica o privata, concesso in comodato d'uso o in piena disponibilità per un periodo non inferiore a 10 anni.

Di norma, gli interventi finanziabili non dovranno prevedere più di 6 alloggi.

Nello spirito del bando di finanziamento europeo, è raccomandato l'impiego di materiali e tecnologie a risparmio energetico e a basso impatto ambientale, sia per le opere edili, sia per l'impiantistica, sia per l'acquisto di arredi, macchinari, attrezzature.

La realizzazione delle opere e delle conseguenti successive attività è a completo carico dei proponenti/beneficiari, salvo l'intervento contributivo comunale.

7. Tempi di realizzazione dell'intervento finanziato

Gli interventi dovranno essere conclusi entro e non oltre diciotto mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del co-finanziamento pubblico da parte del Comune di Cuneo.

Gli interventi proposti e progettati devono tener conto della predetta tempistica, sia per quanto attiene gli aspetti autorizzativi, progettuali e abilitativi, sia per la fase realizzativa, ricadendo sul proponente ogni responsabilità connessa a eventuali ritardi che possano aver generato al Comune la perdita del finanziamento del progetto.

8. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili, purché strettamente funzionali agli interventi di cui all'articolo 2, le seguenti voci di spesa:

- a. recupero, restauro e riqualificazione di natura esterna e/o interna di fabbricati esistenti o parti degli stessi;
- b. realizzazione o ammodernamento di impianti e reti tecnologiche, limitatamente a quanto strettamente necessario all'attività progettata;
- c. acquisto e installazione di arredi interni, funzionali al progetto;
- d. spese di progettazione tecnica e spese di start-up, nei limiti, nel loro complesso, del 5 per cento dell'importo finanziato.

Specifiche condizioni di ammissibilità delle spese:

- realizzazione delle stesse successivamente al 1° gennaio 2018;
- rigoroso rispetto delle vigenti normative urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria;
- puntuale dimostrazione delle spese sostenute, attraverso idonei documenti giustificativi fiscali e amministrativi, e la corrispondenza delle stesse al progetto presentato e finanziato.

9. Spese non ammissibili

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a. IVA e altri oneri fiscali/previdenziali;
- b. acquisto di immobili o terreni;
- c. canoni d'uso, di concessione, di locazione e similari;
- d. beni acquisiti o da acquisire tramite leasing;
- e. spese di progettazione eccedenti la misura di cui all'articolo 8.1, lettera d);
- f. spese di start up dell'attività eccedenti la misura di cui all'articolo 8.1, lettera d);
- g. interventi, acquisto di arredi e attrezzature su parti a destinazione diversa;
- h. spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario;
- i. spese relative a beni e/o servizi rispetto ai quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario;
- j. spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2018.

10. Soggetti che possono partecipare al bando

Per il fine di cui al presente disciplinare, sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti/beneficiari:

1. tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., e in particolare:
 - a. Enti del Terzo Settore [ETS] di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale, regolarmente iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
 - b. organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38;
 - c. associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7;
2. enti religiosi civilmente riconosciuti;
3. cooperative sociali iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18;

4. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale [ONLUS] iscritte nell'apposito registro presso l'Agenzia delle Entrate a sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
5. associazioni temporanee costituite tra i predetti soggetti, che devono indicare al loro interno il "capofila".

Le organizzazioni suddette devono:

- possedere tra i propri scopi statuari quello diretto alla ospitalità residenziale di persone in difficoltà;
- aver acquisito, nell'ultimo biennio, un'esperienza significativa nel campo dell'accoglienza abitativa, dell'ascolto, di iniziative di inclusione e di sostegno.

Il proponente dovrà individuare il soggetto attuatore dell'intervento edilizio entro 30 giorni dalla notifica di ammissibilità al contributo, a pena di decadenza.

Il proponente dovrà individuare, entro 30 giorni dalla conclusione dell'opera, il soggetto gestore dell'intervento di housing sociale, nel rispetto della legge 6 giugno 2016, n. 106 s.m.i. "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*" e dei relativi Decreti attuativi, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 s.m.i. "*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art.2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*".

11. Attivazione e gestione dell'housing sociale

In modo diretto, qualora ne ricorrano le caratteristiche, o in modo indiretto attraverso idonea impresa sociale, al soggetto beneficiario farà carico, successivamente alla realizzazione dell'opera, l'attivazione e la gestione, all'interno dell'immobile oggetto del beneficio, di attività di housing sociale avente le caratteristiche e con i criteri prescelti in sede di proposta di progetto.

La gestione economica, non lucrativa, dell'housing sociale dovrà ispirarsi alla completa sostenibilità entro i limiti consentiti. In particolare, l'attività di gestione delle residenze temporanee, a completa cura e spese del soggetto che propone il progetto, deve essere svolta a favore di categorie deboli in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con gli altri enti/organizzazioni che operano nell'ambito del disagio.

Le strutture devono consentire la realizzazione, per i soggetti accolti, di progetti personalizzati e flessibili, globalmente tesi all'inclusione sociale. L'offerta abitativa deve far parte preferibilmente di un più vasto e articolato intervento di accompagnamento sociale sostenuto da servizi integrativi (sociali, educativi, formativi, linguistici) che contempla, ai fini dell'efficacia dell'azione, anche strumenti come il sostegno al lavoro, percorsi di inserimento, tutoraggio, acquisizione di abilità sociali, strumenti di micro-credito (con o senza forme di restituzione), strumenti di accompagnamento all'abitare e alla corretta gestione dell'economia domestica.

Gli attori beneficiari dell'intervento contributivo discendente dal presente avviso verranno a far parte con il Comune di Cuneo di un sistema di rete finalizzata alla realizzazione di azioni e interventi nel campo dell' "abitare".

I soggetti ammessi al finanziamento sottoscriveranno collegialmente apposito protocollo d'intesa con il Comune di Cuneo volto a definire, oltre ad elementi di carattere tecnico, amministrativo ed economico relativo all'esecuzione delle opere oggetto di contributo, aspetti volti a:

- a) tracciare linee di raccordo con il territorio e gli altri soggetti della rete in vista delle fasi gestionali successive alla esecuzione delle opere;

- b) definire le modalità per il costante monitoraggio delle azioni;
- c) tracciare le modalità di valutazione dei risultati e dei benefici, con particolare attenzione alle misure di sostegno sociale;
- d) condividere ogni altro elemento utile o necessario alla migliore ricaduta dell'intervento nel suo complesso;
- e) armonizzare la rete al suo interno e con le restanti azioni svolte a livello territoriale.

12. Entità del contributo

L'agevolazione per la realizzazione degli interventi è costituita da un contributo a fondo perduto.

Il contributo concedibile per la realizzazione di interventi rientranti nella "Tipologia A" è determinato in misura non inferiore al 30 e non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

Il contributo concedibile per la realizzazione di interventi rientranti nella "Tipologia B" è determinato in misura non inferiore al 50 e non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili.

Qualora l'immobile risulti già di proprietà di uno dei soggetti partecipanti, il contributo massimo concedibile terrà conto anche del valore dell'immobile.

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e a fronte dell'impegno dei proponenti a elevare la quota di compartecipazione in misura analoga, il Comune, in presenza di economie dei predetti fondi, può elevare in misura proporzionale la quota di copertura delle spese. Il contributo non può in ogni caso eccedere la percentuale del 90 per cento delle spese sostenute.

13. Rendicontazione degli interventi

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o equivalente documentazione probatoria) dovrà essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione finale al Comune di Cuneo entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento e, comunque, entro e non oltre il ventesimo mese dalla data del presente bando, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo.

La documentazione contabile della spesa dovrà rispettare i seguenti criteri e requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto di contributo e corrispondere alle voci di costo ammesse a contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestati al beneficiario del contributo;
- le spese devono essere quietanzate e sostenute esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale (in nessun caso è ammesso pagamento in contante);
- i documenti devono essere annullati – pena l'inammissibilità della spesa correlata – con apposito timbro recante la dicitura "*Progetto cofinanziato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 975, della legge n. 208/2015) – Progetto Periferie del Comune di Cuneo*".

I documenti contabili, nelle voci ammissibili, devono riferirsi sia alla parte finanziata dal Comune, sia alla parte di compartecipazione del beneficiario. Eventuali maggiori oneri non saranno presi in considerazione rispetto al progetto su cui è stata determinata l'entità del finanziamento. In caso di minori oneri, si procederà alla riduzione del contributo, così come disposto al punto 15.

La documentazione di cui sopra deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" attestante:

- la regolare realizzazione degli interventi in relazione sia alla normativa vigente in materia edilizia e urbanistica, sia al progetto presentato, sia ancora agli impegni convenzionali assunti;
- la destinazione della struttura conforme alle finalità previste dal progetto finanziato;
- di non aver beneficiato, per le medesime spese ammesse a finanziamento, di altri contributi a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali;
- l’impegno a non proporre in futuro istanze di contributo pubblico sulle medesime spese ammissibili, in applicazione del divieto di cumulo di più benefici sul medesimo investimento.

In qualsiasi momento, dalla concessione del contributo sino al termine del quinto anno decorrente dalla data di presentazione dell’ultima fattura quietanzata, il Comune può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti (previsti dalla normativa vigente, dalla convenzione, dal presente bando, del progetto prodotto e di quanto ha condotto alla concessione del contributo) e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale.

I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi a fornire, a richiesta del Comune, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione operatori, documentazione tecnica, contabile, amministrativa e quant’altro necessario.

Il beneficiario è tenuto a consentire l’esercizio delle funzioni di controllo e verifica nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto d’accesso (legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”).

14. Modalità di erogazione del contributo

Il Comune eroga un primo acconto pari al 25 per cento dell’importo ammesso a contributo a dichiarazione da parte del beneficiario di avvio dei lavori edilizi.

Successivi acconti potranno essere erogati, in corrispondenza del trasferimento dei fondi a finanziamento del progetto da parte dello Stato, a presentazione di dettagliato stato di avanzamento dei lavori, da effettuare con le stesse modalità previste per la rendicontazione finale.

Il saldo verrà erogato a conclusione dell’intervento, esperita la verifica della documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario ai sensi del precedente articolo.

15. Riduzione e revoca del contributo

In caso di mancata realizzazione, totale o parziale, dell’intervento, di realizzazione non conforme al progetto ammesso a contributo o di mancata ottemperanza degli obblighi convenzionali assunti, il Comune può disporre, in ogni momento e previa contestazione delle inadempienze, la revoca o la riduzione del contributo accordato.

Viene disposta la revoca del finanziamento nei seguenti casi:

- a. mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- b. destinazione del contributo a scopi diversi da quelli che ne hanno motivata l’ammissione;
- c. contributo concesso sulla base di dati, notizie e dichiarazioni risultati inesatti o falsi;
- d. la destinazione d’uso delle opere realizzate viene modificata in tempo antecedente al vincolo richiesto;
- e. qualora il beneficiario non consenta l’effettuazione dei controlli e/o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- f. qualora il beneficiario non provveda all’invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste e comunicate;

- g. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli effettuati emergano gravi inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione al contributo e dalle disposizioni vigenti;
- h. mancata comunicazione del soggetto attuatore dell'intervento edilizio entro il termine previsto al punto 10.
- i. mancata comunicazione del soggetto gestore dell'intervento di housing sociale entro il termine previsto al punto 10.
- j. mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto al punto 20.

Si procederà alla riduzione del contributo nel caso in cui, a seguito di verifica finale, venga accertato o riconosciuto un livello di spesa inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione. L'entità del contributo sarà ridotta in misura corrispondente, fermo restando che debba essere assicurata la funzionalità e la fruibilità dell'intervento realizzato in riferimento al progetto nel suo complesso.

Qualora venga disposta la revoca totale o parziale o la riduzione del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme irregolarmente percepite, maggiorate degli interessi legali, fatta salva ogni azione da parte del Comune tesa al recupero della somma illegittimamente percepita.

16. Modifiche al progetto di investimento

Il beneficiario, in piena autonomia, può variare il/i soggetto/i attuatore/i dell'intervento edilizio o avvalersi di più soggetti attuatori rispetto a quelli originariamente previsti, previa autorizzazione del Comune.

Parimenti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ogni variazione tecnica e/o economica del progetto da parte del beneficiario, fermi restando gli obblighi dallo stesso assunti rispetto ai tempi e alle modalità di realizzazione del progetto di investimento contenuti nel presente bando, stesso.

Sono ammesse, a consuntivo, compensazioni tra le voci economiche non superiori al 10 per cento degli importi, permanendo inalterata l'entità complessiva della spesa ammessa.

17. Monitoraggio – Raccordo con il Comune

Il soggetto beneficiario è tenuto a inviare al Comune i dati necessari al monitoraggio dell'intervento ammesso a contributo, secondo le tempistiche fissate dal presente disciplinare e/o specificate negli atti di concessione.

Dall'anno successivo alla liquidazione finale del contributo, il beneficiario, al termine di ogni anno e per tutta la durata del vincolo di destinazione, è tenuto a trasmettere una relazione tecnica e economica in ordine agli interventi effettuati.

18. Sanzioni

L'accertata inadempienza di tutto o parte del vincolo comporta la restituzione al Comune dell'importo contributivo erogato proporzionata al periodo di mancata effettuazione dell'intervento progettato.

In caso di mancata realizzazione, totale o parziale, dell'intervento e/o di realizzazione non conforme al progetto ammesso a contributo, potrà procedersi, in ogni momento, alla revoca o alla riduzione del contributo stesso.

Si procederà alla revoca totale del contributo nei seguenti casi:

- a. mancato avvio o interruzione dei lavori, anche per cause non imputabili al beneficiario, che abbiano pregiudicato il rispetto della tempistica di realizzazione dell'intervento di cui al punto 7;
- b. destinazione del contributo a scopi diversi da quelli che ne hanno motivato l'ammissione;
- c. avvenuta concessione del contributo sulla base di dati, notizie e dichiarazioni risultati inesatti o falsi;
- d. qualora la destinazione d'uso delle opere realizzate venga modificata in tempo antecedente al vincolo richiesto;
- e. qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli e/o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- f. qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio secondo le modalità previste e comunicate dal Comune;
- g. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli effettuati emergano gravi inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione al contributo e dalle disposizioni vigenti;
- h. mancata comunicazione del soggetto attuatore dell'intervento edilizio entro il termine previsto al punto 10;
- i. mancata comunicazione del soggetto gestore dell'attività entro il termine previsto al punto 10;
- j. mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto al punto 20.

Si procederà alla riduzione del contributo nel caso in cui, a seguito di verifica finale, venga accertato o riconosciuto un livello di spesa inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione. L'entità del contributo sarà ridotta in misura corrispondente, fermo restando che debba essere assicurata la funzionalità e la fruibilità dell'intervento realizzato in riferimento al progetto nel suo complesso.

Qualora venga disposta la revoca totale o parziale o la riduzione del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme irregolarmente percepite, maggiorate degli interessi legali, fatta salva ogni azione da parte del Comune tesa al recupero della somma immotivatamente percepita.

19. Vincoli del beneficiario

L'intervento oggetto del contributo conserva il vincolo della destinazione ai fini dell'intervento progettato e ammesso a finanziamento per la durata di anni 10 a decorrere dalla data di erogazione del saldo contributivo.

Al termine della destinazione vincolata, gli immobili torneranno nella piena disponibilità del proprietario ovvero potranno continuare a essere destinati ai medesimi scopi.

L'accertata inadempienza di tutto o parte del vincolo, comporta la restituzione al Comune dell'importo contributivo erogato proporzionata al periodo di mancata effettuazione dell'intervento progettato.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

20. Garanzia

A garanzia dell'esatto e completo adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione regolante la realizzazione del progetto, il beneficiario deve prestare idonea garanzia pari al 10 per cento del contributo concesso dal Comune.

La mancata costituzione della garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione del co-finanziamento, determina la decadenza dal beneficio.

La garanzia cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal Comune al termine del periodo di vincolo di cui al punto 10, di regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nella convenzione.

21. Domicilio e responsabilità

Il beneficiario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla realizzazione del progetto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

Il beneficiario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente disciplinare. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando il Comune a inviare ogni comunicazione relativa al contributo concesso a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

22. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo al beneficiario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'intervento co-finanziato.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA BENEFICIARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

23. Vigilanza e controlli

Il beneficiario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture individuate nel progetto co-finanziato e fornendo ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito all'intervento oggetto di contributo.

24. Garanzie e responsabilità

Il beneficiario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente all'intervento co-finanziato e dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della realizzazione del progetto co-finanziato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 5.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del vincolo di cui al punto 10.

Il beneficiario si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze entro quindici giorni dalla comunicazione di concessione del co-finanziamento e, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare.

Il beneficiario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del beneficiario e, in ogni caso, da questo rimborsate.

CAPITOLO IV

PERSONALE

25. Personale impiegato nella realizzazione del progetto

Le spese di personale connesse alla realizzazione del progetto co-finanziato sono a completo carico del beneficiario e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile il beneficiario.

26. Infortuni, danni e responsabilità

Il beneficiario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

27. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

Il beneficiario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso del vincolo di cui al punto 10, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Il beneficiario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano il beneficiario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il beneficiario è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

28. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Lo stesso dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

29. Forma del contratto e spese contrattuali

La concessione del co-finanziamento e la realizzazione del relativo progetto approvato verrà disciplinata da convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico del beneficiario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.

30. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

31. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti della convenzione cui il presente disciplinare è riferito.

CAPITOLO VI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

32. Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed **entro e non oltre le ore del giorno** .

La domanda, in forma elettronica in formato PDF/A, in regola con l'imposta di bollo, debitamente firmata digitalmente dal rappresentante legale o da persona delegata, deve essere redatta e trasmessa al Comune di Cuneo mediante posta elettronica certificata [di seguito "PEC"].

La ricevuta di avvenuta consegna al Comune di Cuneo del messaggio di Posta Elettronica Certificata costituirà prova di trasmissione della domanda di contributo.

Le domande di aiuto che perverranno oltre i termini prescritti, oppure in forme diverse da quelle previste, saranno respinte.

La domanda si intende presentata al momento della consegna della mail alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Cuneo. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito al funzionamento del sistema di posta elettronica certificata.

Il Comune darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante un messaggio di PEC (posta elettronica certificata) inviato agli indirizzi indicati nella domanda.

33. Documentazione per la presentazione della domanda

La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione nel servizio online. La domanda di contributo, da redigere utilizzando il modello predisposto dall'ufficio, dovrà obbligatoriamente essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. relazione tecnico-illustrativa del progetto di investimento, comprensiva di restituzione grafica dell'intervento (a titolo di esempio: disegno tecnico, render, foto inserimento);
2. computo metrico a misura, secondo il prezzario regionale vigente, delle opere da realizzare, firmato da professionista abilitato;
3. eventuali "analisi prezzi" o preventivi delle spese non comprese nel computo metrico o nel prezzario regionale, firmati e timbrati dal fornitore;
4. dichiarazione irrevocabile di assenso da parte del proprietario dell'immobile (da redigere utilizzando il modello predisposto dall'ufficio), se diverso dal richiedente;
5. progetto di housing sociale, mediante il quale il proponente illustra le modalità organizzative attraverso le quali intende concretizzare gli obiettivi, le finalità e i criteri dettati dal presente disciplinare;
6. ogni altra documentazione integrativa che il richiedente ritenga necessaria per illustrare i contenuti dell'intervento proposto;
7. attestazione di avvenuta identificazione prevista dalla Normativa Antiriciclaggio (da redigere utilizzando il modello predisposto dall'ufficio);
8. dichiarazione di assoggettabilità ritenuta di cui all'articolo 28 del DPR 600/73 (da redigere utilizzando il modello predisposto dall'ufficio);
9. copia fotostatica di un documento di identità valido.

La domanda di aiuto che perverrà priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, potrà essere respinta dalla commissione, che proporrà al responsabile del procedimento un provvedimento motivato di diniego, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241/1990 s.m.i.

Entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990, la commissione può sospendere il procedimento una volta sola e per un periodo non superiore a trenta giorni e chiedere le integrazioni ritenute necessarie alla migliore comprensione del progetto presentato.

Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente mediante la PEC.

34. Istruttoria e valutazione delle domande

Tutte le domande pervenute saranno sottoposte a un doppio livello di valutazione:

1. valutazione di ammissibilità, tesa a verificare, nelle domande e nei soggetti richiedenti, il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al presente bando;
2. valutazione di merito, per le sole domande che avranno superato, con esito positivo, la valutazione di ammissibilità, sulla base dei criteri di premialità di cui al successivo paragrafo 35.

35. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

Il punteggio di merito che la commissione appositamente nominata assegnerà alle domande ritenute ammissibili sarà attribuito in applicazione dei seguenti criteri di premialità:

Criteri	Descrizione	Punti	
Caratteristiche del richiedente	Organizzazione, struttura e risorse del proponente	Massimo 4	
	Esperienza maturata nel campo dell'accoglienza abitativa di emergenza	Massimo 4	
	Esperienza maturata nella realizzazione di iniziative di inclusione sociale	Massimo 4	
Caratteristiche del sito	Il sito oggetto di intervento risulta gravemente degradato, soprattutto sul fronte esterno e in condizioni tali da compromettere la qualità del paesaggio urbano in cui è inserito.	4	
	Il sito oggetto di intervento, pur non essendo gravemente degradato, risulta attualmente chiuso e/o non utilizzato	3	
	Il sito oggetto di intervento risulta attualmente utilizzato, ma per uso non abitativo	2	
Caratteristiche dell'immobile	Grado di connotazione sociale degli alloggi e dei servizi proposti, direttamente collegata alla finalità di soddisfare il bisogno abitativo di soggetti che per ragioni economiche o per assenza di un'offerta adeguata si trovano in emergenza abitativa	Ottima	6
		Buona	4
		Discreta	3
		Sufficiente	1
	Idoneità degli immobili per un recupero ai fini residenziali, in coerenza con le destinazioni previste dal progetto di housing sociale.	Ottima	6
		Buona	4
		Discreta	2
		Sufficiente	1
Idoneità delle strutture a consentire la realizzazione, per	Ottima	8	

Criteri	Descrizione		Punti	
	i soggetti accolti, di progetti personalizzati e flessibili, globalmente tesi all'inclusione sociale.	Buona	6	
		Discreta	3	
		Sufficiente	1	
	Idoneità degli immobili proposti a realizzare gli obiettivi generali indicati nel disciplinare.	Ottima	4	
		Buona	3	
		Discreta	2	
	Impiego di materiali e tecnologie a risparmio energetico e a basso impatto ambientale, sia per le opere edili, sia per l'impiantistica, sia per l'acquisto di arredi, macchinari, attrezzature	Sufficiente	1	
		Ottima	8	
		Buona	6	
	Qualità del progetto	Livello di completezza e di dettaglio del progetto in generale, dei dati, delle fonti e delle argomentazioni che accompagnano le ipotesi su cui è costruita la relazione tecnico-illustrativa	Discreta	3
			Alta	4
			Sufficiente	1
Articolazione degli interventi di accompagnamento sociale (servizi integrativi di carattere sociale, educativo, formativo, linguistico) finalizzati all'inclusione dei soggetti destinatari dell'housing sociale		Ottima	10	
		Buona	7	
		Discreta	4	
		Sufficiente	1	
Sostenibilità economica	Modalità previste nel progetto per garantire la completa sostenibilità della gestione economica, non lucrativa, dell'housing sociale.	Ottima	8	
		Buona	6	
		Discreta	3	
		Sufficiente	1	
Qualità architettonica	Grado di dettaglio del progetto di recupero architettonico dei locali destinati a housing sociale	Ottima	4	
		Buona	3	
		Discreta	2	
		Sufficiente	1	
	Grado di dettaglio del progetto di recupero architettonico dei locali destinati a housing sociale con particolare riguardo alla valorizzazione degli elementi tipici della tradizione costruttiva locale	Ottima	8	
		Buona	6	
		Discreta	3	
		Sufficiente	1	
	Grado di dettaglio del progetto di recupero architettonico dei locali destinati a housing sociale con particolare riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche	Ottima	8	
		Buona	6	
		Discreta	3	

Criteri	Descrizione		Punti
		Sufficiente	1
Intervento esclusivo	Tutte le spese ammissibili ricadono esclusivamente nell'elenco del paragrafo 8.		Massimo 10

Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 23 punti.

A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di presentazione.

I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario procedere a ulteriori selezioni.

CAPITOLO VII

NORME FINALI

36. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

37. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla selezione pubblica; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

38. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale del beneficiario nell'espletamento delle prestazioni assunte, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte del beneficiario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.

39. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

Il beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Qualora il beneficiario non assolva gli obblighi di cui sopra, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 e il contributo viene revocato.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

40. Informazioni

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alle persone di seguito indicate:

Cognome e nome	Funzione	Competenze
Rinaldi Giorgio	Dirigente settore Personale, socio-educativo e appalti	Caratteristiche generali del bando
Bramardi Rosalba	Funzionario contabile settore Personale, socio-educativo e appalti	Caratteristiche generali del bando, modalità di presentazione delle domande, stato del procedimento

41. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile del procedimento è la signora Bramardi Rosalba, funzionario contabile del settore Personale, socio-educativo e appalti — tel. 0171 444.514 — fax 0171 444.420 — e-mail rosalba.bramardi@comune.cuneo.it .